

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 69 del 5 agosto 2016

**D'INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DANIELE LEODORI**

**VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO
1980, N. 63 (DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INIZIATIVA
POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE
DI LEGGI, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI REGIONALI) DELLA PROPOSTA DI
LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE "NORME
A TUTELA DELLA PROMOZIONE E DELLA
VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di deliberazione consiliare

concernente:

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1980, N. 63 (DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI) DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE "NORME A TUTELA DELLA PROMOZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

Di iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, Daniele Leodori.



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 37, comma 1 dello Statuto che indica, tra i soggetti titolari di iniziativa legislativa, gli elettori della Regione "in numero non inferiore a diecimila";

VISTA la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63 (Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali);

VISTA la legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14 che individua i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni;

VISTI gli articoli 53, 54 e 110 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di seguito denominato regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 63/1980 e dell'articolo 110, comma 3 del regolamento la verifica della regolarità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli enti locali spetta all'Aula;

VISTO il verbale redatto in data 7 ottobre 2015 dal direttore del Servizio giuridico, istituzionale, delegato per l'esercizio della funzione dal Segretario generale del Consiglio regionale con propria determinazione 18 settembre 2015, n. 590;

PRESO ATTO delle risultanze relative all'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale del 29 febbraio 2016, n.152 dalle quali si evince che:

- a) la proposta di legge è rispondente alle previsioni dell'articolo 2 della l.r. 63/1980 in quanto è formulata per articoli e accompagnata da una relazione illustrativa delle finalità e delle singole disposizioni e indica l'ammontare della spesa nonché i mezzi per farvi fronte;
- b) n. 526 fogli di raccolta delle firme risultano formalmente conformi con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della l.r. 63/1980 e 14 della l. 53/1990 e successive modifiche;
- c) n. 141 fogli di raccolta delle firme risultano difformi con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della l.r. 63/1980 e 14 della l. 53/1990 e successive modifiche per una delle seguenti motivazioni:
 - vidimazione da oltre sei mesi rispetto alla data di deposito;
 - mancanza di elementi essenziali alla certificazione di vidimazione;
 - mancanza di elementi essenziali alla certificazione di autenticazione delle firme;
 - differenze tra le sottoscrizioni certificate e il loro numero effettivamente presente sul foglio;
 - mancanza di elementi essenziali alla certificazione collettiva dell'iscrizione nelle liste elettorali o errata certificazione della stessa;
- d) n. 18 fogli di raccolta delle firme sono ammessi con riserva in attesa di accertamento in ordine alla data e al luogo in cui l'autenticazione delle firme è avvenuta;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- e) le sottoscrizioni apposte sui fogli di raccolta delle firme, inclusi quelli ammessi con riserva, sono nel numero complessivo di 9.617 (novemilaseicentodiciasette), inferiore a quello stabilito nell'articolo 37, comma 1 dello Statuto;

CONSIDERATO che, anche computando le firme ammesse con riserva, non sarebbe comunque possibile raggiungere un numero complessivo di sottoscrittori pari o superiore 10.000;

PRESO ATTO della decisione dell'Ufficio di presidenza adottata nella seduta del 26 luglio 2016;

RITENUTO, pertanto, di non riconoscere la regolarità formale della citata proposta di legge regionale di iniziativa popolare;

DELIBERA

- a) di non riconoscere la regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo";
- b) di demandare alle competenti strutture organizzative gli adempimenti conseguenti;
- c) di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione.

